

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22734 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 06/07/2026

Oggetto: Ires 2004 - Cartella
di pagamento -
Compensazione - Legittimità
- Omessa pronuncia.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- ricorrente -

contro

The Space Cinema 2 Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Francesco Giuliani e Valentina Guzzanti, che hanno indicato recapito PEC;

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 3647, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 27.3.2019, e pubblicata il 18.6.2019;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a The Space Cinema 2 Spa tre avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2005, disconoscendo invocati crediti d'imposta per investimenti effettuati in aree svantaggiate, e provvedendo al recupero a tassazione. Quindi notificava alla società, il 23.4.2008, la cartella di pagamento n. 097 2008 0094000363, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 *bis* del Dpr n. 600 del 1973, contestando l'indebita compensazione del credito d'imposta relativo agli investimenti per l'anno 2004 (€ 4.628.374, oltre accessori), esposto nel Modello Unico 2005, nonché l'indebita deduzione di un minor credito per agevolazioni sul teleriscaldamento (€ 8.897,00).

2. La contribuente impugnava tutti gli atti, impositivi e la cartella impositiva, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. I ricorsi avverso gli avvisi di accertamento erano accolti dalla CTP, che li annullava, e la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per gli anni 2003 e 2004.

2.2. Pure l'impugnazione della cartella esattoriale era accolta dalla CTP, che la annullava.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, riunito il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento con quello relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2005, sospendeva i giudizi, ritenendo che risultasse pregiudicante il giudizio pendente in Cassazione avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004. La Cassazione sanciva il definitivo annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004 (sentt. nn. 27782/18 e 27783/18), e la CTR rigettava il ricorso avverso la cartella di pagamento nonché l'avviso di accertamento relativo all'anno 2005.

4. La decisione assunta dal giudice dell'appello è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria, che si affida a tre motivi di ricorso. La società resiste mediante controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell'art. 112 c.p.c., perché l'affermato credito d'imposta disconosciuto mediante la cartella di pagamento era già stato utilizzato in compensazione, come dimostrato mediante la produzione di 36 Modelli F23, mentre il preteso credito per le agevolazioni sul teleriscaldamento risulta "del tutto inesistente" (ric., p. 7).

1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che, come rilevato anche dalla controricorrente, l'Amministrazione finanziaria non propone questioni in ordine alla conferma, da parte del giudice del gravame, dell'annullamento dell'avviso di accertamento attinente all'anno 2005, e la pronuncia è pertanto passata in giudicato sul punto.

Oggetto del presente giudizio rimane pertanto solo la cartella di pagamento, in relazione ai due rilievi innanzi sunteggiati.

1.2. La controricorrente ha contestato l'inammissibilità dell'intero ricorso erariale perché si risolve in un abuso del processo, in quanto volto esclusivamente a domandare il riesame nel merito della vicenda processuale. La critica risulta infondata perché, come si evidenzierà nel prosieguo, la ricorrente pone questioni di diritto.

La società contesta anche, specificamente, l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, perché in realtà l'Ente impositore censura la motivazione adottata dalla CTR, peraltro violando la prescrizione che non consente la critica del vizio di motivazione in presenza di decisioni conformi dei giudici del merito.

La contestazione è infondata.

In realtà l'Agenzia delle Entrate non critica la motivazione adottata dalla CTR, quanto piuttosto l'assenza di motivazione del giudice dell'appello in ordine a questioni fondamentali per l'esito del giudizio, che ha cura di riportare come fossero state riproposte nel secondo grado del giudizio, ed il motivo di ricorso risulta pertanto ammissibile.

1.3. L'Amministrazione finanziaria con il primo motivo di ricorso, in estrema sintesi, lamenta che la CTR non ha pronunciato né sul maggiore argomento proposto a fondamento della cartella esattoriale, l'avere la società duplicato i crediti che ha portato in compensazione, e neppure ha pronunciato sulla indebita deduzione di un credito inesistente in relazione alle agevolazioni per il telelavoro.

1.4. La Commissione Tributaria Regionale, nella sua molto stringata motivazione, pochi righe, si limita a ricordare che la spettanza del credito d'imposta della società per gli anni 2003 e 2004 è stata definitivamente riconosciuta dalla Suprema Corte. Afferma quindi che la spettanza deve essere in conseguenza riconosciuta anche per l'anno 2005, senza per la verità spiegare perché, e tanto comporta, nella sua valutazione, "l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento in oggetto per l'annualità 2005, e della cartella di pagamento" (sent. CTR, p. IV) per cui ancora è causa. Tutto qui.

Emerge evidente, quindi, che la CTR non esamina affatto la questione della indebita duplicazione della compensazione del credito d'imposta, essendo indubbio che anche un credito esistente non può essere richiesto in compensazione più volte. Tanto non nega, peraltro, che anche ove risulti provato che il medesimo credito sia stato indebitamente portato in compensazione più volte, occorre accertare la misura della violazione, e nel caso di specie la società afferma che i 36 Modelli F24 invocati dall'Amministrazione finanziaria come prova dell'indebita duplicazione della compensazione, riportano un ammontare molto minore della pretesa

tributaria avanzata dal Fisco. Sono anche questi profili che devono essere valutati innanzitutto dal giudice del merito.

La CTR, inoltre, non esamina affatto la questione della spettanza alla società, o no, delle agevolazioni per il teleriscaldamento, che è del tutto indipendente rispetto alla spettanza di crediti d'imposta per altra causa.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.

2. Mediante il secondo strumento d'impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., l'Ente impositore censura la nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che l'annullamento dell'avviso di recupero comportasse l'infondatezza della pretesa fiscale avanzata mediante la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato a causa dell'indebita compensazione operata dalla parte, non avendo, inoltre, la CTR affatto pronunciato sull'indebita deduzione del credito inesistente relativo alle agevolazioni per il teleriscaldamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente critica la nullità della decisione del giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui possa ritenersi che la CTR abbia attribuito un effetto vincolante nel presente giudizio alle decisioni pronunciate dalla Corte di Cassazione con riferimento agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004.

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti in conseguenza della decisione adottata in relazione al primo.

5. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in

relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.

Il Presidente

Roberta Crucitti